

**CONVENZIONE PER LA RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLO CON
PROCEDURA GESTIONE INTEGRATA AVVISI (GIA)**

L'anno 2015, il giorno 21 del mese di dicembre, in Firenze,

tra

l'Ordine degli Ingegneri della provincia di Massa Carrara, di seguito "Ordine", con sede in Carrara, Piazza G. Matteotti, 4, C.F. 82003270459, in persona del Presidente, Ing. Piero Pregliasco, nato a Tarcento (UD), il 02/01/1948, ivi domiciliato per la carica,

e

Equitalia Centro S.p.a. - Gruppo Equitalia S.p.a. - di seguito "Equitalia Centro" agente della riscossione per le regioni Abruzzo, Emilia Romagna, Marche, Sardegna, Toscana, Umbria, con sede in Firenze, Viale Giacomo Matteotti n. 16, C.F. 03078981200, in persona del Direttore Regionale per la Toscana sig. Marco Colzi, nato a Montemurlo (FI) il 16/11/1963, domiciliato per la carica presso la sede sociale;

d'ora innanzi definite, congiuntamente, *le Parti* o, singolarmente, *la Parte*.

premesso che:

- è stato stipulato un protocollo d'intesa fra la Rete delle Professioni Tecniche ed Equitalia S.p.A., finalizzato alla realizzazione di un modello di collaborazione istituzionale volto – fra l'altro – a migliorare il rapporto di Equitalia S.p.A. con i contribuenti, nell'ambito del quale promuovere la stipula di protocolli d'intesa fra



Equitalia S.p.A. e ciascun Consiglio Nazionale appartenente alla Rete delle Professioni Tecniche;

- in virtù di tale protocollo, in data 21/04/2015 Equitalia S.p.A. e il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, hanno firmato un protocollo d'intesa che prevede, tra l'altro, la stipula di accordi tra le articolazioni territoriali di Equitalia S.p.A. e gli Ordini territoriali, per la fruizione di forme di assistenza dedicata a livello locale;
- per il combinato disposto dell'art. 1 della L. 20 marzo 1975, n. 70, dell'art. 3 del D.P.R. 5 marzo 1986, n. 68 e dell'art. 3 del D.P.R. 8 maggio 1987, n. 267, gli ordini ed i collegi professionali sono considerati enti di diritto pubblico;
- la L. 10 giugno 1978, n. 292 - articolo unico - prevede che le tasse e i contributi stabiliti con legge o con delibera degli organi statutari competenti di ciascun ordine o collegio professionale, ivi compresi gli arretrati, sono riscossi a mezzo ruolo;
- l'art. 17, comma 2, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, dispone che possono essere riscosse mediante ruolo affidato ai concessionari del servizio nazionale della riscossione le entrate delle regioni, delle province, anche autonome, dei comuni e degli altri enti locali;
- l'art. 18 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, stabilisce che, salvo quanto previsto dai successivi articoli dello stesso d.lgs. n. 46 del 1999, le disposizioni di cui al capo II del titolo I e al titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, relative alle imposte sui redditi, si applicano, nel rispetto degli ambiti di competenza, anche interna, dei singoli soggetti creditori, anche alle altre entrate riscosse mediante ruolo a norma del citato art. 17 del d.lgs. n. 46/1999;
- il D.M. 3 settembre 1999 n. 321, in attuazione degli articoli 12 e 24 del DPR n. 602 del 1973, disciplina il contenuto del ruolo, i tempi, le procedure, le modalità della formazione e consegna dello stesso, nonché le modalità d'intervento in tali procedure di Equitalia S.p.A. per effetto della fusione per incorporazione di Equitalia Servizi S.p.A. dal 1° luglio 2013;



Equitalia

- i rapporti tra i concessionari del servizio nazionale della riscossione e gli enti creditori che utilizzano tale servizio sono disciplinati dal D.lgs. 13 aprile 1999, n. 112;
- l'art. 3, comma 1, del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, così come modificato dalla Legge 27/12/2013 n. 147 che è intervenuta modificando il comma 2-ter dell'articolo 10, del D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla Legge 6 giugno 2013, n. 64, nella sua formulazione già modificata dall'art. 53 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 del 2013, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, ha previsto, a decorrere dal 1° ottobre 2006, la soppressione del sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale della riscossione e che le relative funzioni sono svolte dall'Agenzia delle Entrate per il tramite di Riscossione S.p.A. (ora Equitalia S.p.A.) e le società da esse partecipate, tra cui Equitalia Centro;
- l'art. 3, comma 28, del citato D.L. n. 203 del 2005, dispone che, a decorrere dal 1° ottobre 2006, i riferimenti contenuti in norme vigenti, ai concessionari del servizio nazionale della riscossione si intendono riferiti a Riscossione S.p.A. (ora Equitalia S.p.A.) ed alle società dalla stessa partecipate;
- Equitalia Centro è l'agente della riscossione della provincia di Lucca e detiene una stabile organizzazione di personale, mezzi e strumenti per l'espletamento delle attività di riscossione coattiva e, quindi, è tecnicamente idonea e professionalmente qualificata per la gestione del servizio di riscossione dei crediti iscritti a ruolo;
- L'Ordine intende procedere alla riscossione dei propri crediti con modalità idonee ad assicurare l'efficienza e l'economicità di tale attività;
- L'Ordine con delibera/determina n. del 18/12/2015 ha deliberato/determinato di procedere alla riscossione a mezzo ruolo dei propri crediti relativi a quota di iscrizione chiedendo, altresì, che lo svolgimento dell'attività di riscossione di tali crediti avvenga in via preliminare attraverso la procedura integrata avvisi (c.d. GIA), in conformità dell'art. 32, comma 2, lettera b), del D.lgs. n. 46 del 1999;

convengono e stipulano quanto segue:



TITOLO I

Attività di riscossione attraverso la procedura GIA

Art. 1

Avvisi di pagamento

1. L'Ordine invia le minute di ruolo dei propri crediti/ relativi a quota di iscrizione a Equitalia S.p.A. ai sensi dell'art. 3, del DM n. 321/1999, con almeno 65 giorni di anticipo rispetto alla data indicata nelle stesse minute per il pagamento da parte del debitore della prima o unica rata.
2. Equitalia Centro assume su di sé l'impegno a che Equitalia S.p.A., dopo che l'Ordine ha reso esecutivi i propri ruoli, sospenda, fino alla conclusione delle operazioni di cui all'art. 5, punto 1, lett. a), la consegna di tali ruoli agli agenti della riscossione competenti per territorio.
3. Equitalia Centro, almeno 10 giorni prima della scadenza della prima o unica rata, invia in posta non raccomandata al debitore, all'indirizzo indicato dall'Ordine nella minuta di ruolo in possesso della stessa Equitalia Centro, un avviso di pagamento, di seguito denominato "avviso"; all'avviso sono allegati, in relazione al numero di rate stabilito dall'Ordine, uno o più bollettini RAV prestampati da utilizzare per il pagamento.
4. L'Ordine trasmette a Equitalia S.p.A., per il tramite della stessa Equitalia Centro, mediante l'applicativo web attualmente denominato "Provvedimenti", messo a sua disposizione gratuitamente, eventuali provvedimenti di annullamento totale o parziale delle somme iscritte a ruolo. La trasmissione di tali provvedimenti avviene con almeno 60 giorni di anticipo rispetto alla data a partire dalla quale, ai sensi dell'art. 5, punto 1, lett. a) della presente convenzione (di seguito "Convenzione"), può essere effettuato l'aggiornamento di cui allo stesso art. 5, punto 1, lett. a).



Art. 2

Modalità di pagamento degli avvisi

1. Gli avvisi possono essere pagati dai debitori, senza commissioni d'incasso, presso gli sportelli di Equitalia Centro, anche utilizzando le apparecchiature POS¹.
2. Gli avvisi, possono, altresì, essere pagati:
 - a) con i bollettini RAV allegati agli avvisi al pagamento, utilizzando i seguenti canali:
 - 1) tutti gli uffici postali e tutte le banche, per il pagamento mediante il modello RAV allegato agli avvisi al pagamento;
 - 2) sportelli bancomat delle banche abilitate, con l'indicazione del numero di RAV riportato sul relativo bollettino;
 - 3) presso le tabaccherie abilitate;
 - 4) presso le ricevitorie abilitate SISAL e Lottomatica¹;
 - b) tramite il sito internet aziendale www.gruppoequitalia.it con carta di credito digitando il numero di RAV.

Art. 3

Riversamento delle somme riscosse mediante avvisi di pagamento

1. Equitalia Centro provvede al riversamento delle somme riscosse a seguito degli avvisi, entro i termini previsti dall'art. 22, comma 1, terzo periodo, del D.lgs. 13 aprile 1999, n. 112. Si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 40 dello stesso D.lgs. n. 112 del 1999.
2. Ai fini dell'individuazione del termine di riversamento all'Ordine degli importi riscossi tramite canali diversi dai propri sportelli, per data di riscossione si intende quella di effettiva registrazione dei pagamenti da parte di Equitalia Centro.

¹ Inserire tale modalità esclusivamente per le società del Gruppo che la mettono a disposizione dei debitori iscritti a ruolo.

Art. 4

Informazioni relative ai pagamenti

1. Entro i termini previsti dall'art. 36 del D.lgs. n. 112 del 1999, Equitalia Centro comunica all'Ordine, per ciascuna posizione debitoria, mediante applicativo on-line, gli incassi conseguiti a seguito dell'invio degli avvisi e i relativi riversamenti effettuati a favore dello stesso Ordine.

Art. 5

Aggiornamento e consegna dei ruoli

1. Equitalia Centro assume su di sé l'impegno a che Equitalia S.p.A.:
 - a) Trascorsi 60 giorni dalla data di scadenza dell'unica o ultima rata indicata dall'Ordine ai sensi dell'art. 1, eliminando le partite pagate dal debitore a seguito dell'avviso e quelle oggetto di provvedimenti di annullamento trasmessi dallo stesso Ordine;
 - b) previo consenso dell'Ordine, conegni i ruoli aggiornati ai sensi della lett. a) del presente articolo agli agenti della riscossione competenti per territorio, in relazione al domicilio fiscale dei debitori.

Art. 6

Compensi

1. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente titolo ad Equitalia Centro spettano i seguenti compensi: compenso pari allo 0,80% delle somme per ciascun documento riscosso, con un minimo di € 1,80 ed un massimo di € 154,94; in caso di invio tramite PEC, il compenso minimo per ciascun documento riscosso è pari a € 1,30, mentre il compenso massimo è pari a € 154,44. Gli importi indicati si intendono al netto dell'Iva.



2. I compensi di cui al punto 1 del presente articolo sono fatturati su esplicita richiesta dell'Ordine (art. 22 comma 6 D.P.R. 633/72 e art. 1 del Decreto del Ministero delle Finanze 335 del 02/12/1980). La fattura, se richiesta, è trasmessa all'Ordine tramite casella di posta elettronica certificata. Equitalia Centro provvede all'incasso di tali compensi diminuendo del relativo importo le somme da riversare all'Ordine ai sensi dell'art. 3.

Art. 7

Fornitura di ulteriori applicativi informatici

La suite dei servizi offerta all'Ordine, prende il nome di "**Servizi WEB**".

L'accesso ai servizi WEB da parte degli utenti abilitati avviene, accedendo all'Area Riservata della sezione "Servizi per gli Enti", previo inserimento di apposite credenziali (userid e password), del sito internet di Equitalia, www.gruppoequitalia.it.

In aggiunta, Equitalia mette a disposizione a titolo gratuito un supporto formativo con il proprio personale, per effettuare specifici corsi a beneficio del personale dell'Ordine stesso al quale è demandata la gestione delle fasi di riscossione. Gli interventi formativi saranno concordati direttamente tra i referenti di Equitalia e dell'Ordine. Equitalia, limitatamente alla disponibilità delle proprie aule formative, mette a disposizione i propri spazi per accogliere i corsi di formazione.

Art. 8

Riservatezza

1. Equitalia Centro S.p.a. si obbliga a non divulgare i dati di cui viene a conoscenza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Equitalia Centro, dichiara, altresì, che gli stessi dati verranno trattati esclusivamente per finalità connesse alle obbligazioni derivanti dalla presente Convenzione, in modo lecito e secondo correttezza, mediante strumenti idonei a garantirne sicurezza e riservatezza, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela della riservatezza dei dati personali.



Art. 9

Cause di forza maggiore

1. Nessuna delle Parti sarà ritenuta responsabile per violazione degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione, nel caso di inadempienze o ritardi derivanti dall'applicazione di norme di legge, di regolamenti o atti amministrativi emanati da qualsivoglia autorità, ovvero da sopravvenuta impossibilità delle prestazioni per cause di forza maggiore non imputabili alle Parti, delle quali dovrà essere fornita prova idonea. Si intende, inoltre, applicabile la forza maggiore nei casi di ritardi nei trasporti e furti.

Art. 10

Controversie

1. Qualora dovesse insorgere una qualsiasi controversia fra Equitalia Centro e l'Ordine, relativa all'interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente Convenzione, le Parti tenteranno di risolverla attraverso una composizione in via amichevole.
2. Trascorsi 30 giorni dall'insorgenza della controversia, se il tentativo di composizione amichevole resta senza esito, la controversia stessa può essere rimessa alla cognizione dell'Autorità Giudiziaria.
3. Conseguentemente a quanto indicato nel comma precedente e in merito a qualsiasi controversia fra le Parti relativa o comunque connessa alla presente Convenzione, comprese quelle inerenti alla sua interpretazione, esecuzione, validità e giuridica esistenza, è competente il Tribunale di Firenze.
4. L'Ordine si impegna a tenere indenne Equitalia Centro da eventuali pregiudizi di carattere economico derivanti da contenziosi instaurati dai debitori contro gli avvisi di cui all'art. 1 ed aventi ad oggetto esclusivamente vizi non riferibili all'attività svolta dalla stessa Equitalia Centro.

Art. 11
Codice Etico

1. Equitalia Centro dichiara di aver adottato Codice Etico e Modello 231 ai sensi del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e di averli pubblicati sul sito internet www.gruppoequitalia.it; gli stessi, anche se non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
2. L'Ordine dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, nonché di aver preso visione e di essere a conoscenza delle norme del Codice Etico e di quelle previste nel Modello 231 di Equitalia Centro.

TITOLO II
Riscossione coattiva

Art. 12
Formazione del ruolo e successiva attività di riscossione

1. A seguito della consegna dei ruoli effettuata ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. b), della presente Convenzione, la riscossione delle somme iscritte a ruolo è effettuata in conformità al D.P.R. n. 602 del 1973, al d.lgs. n. 46 del 1999, al d.lgs. n. 112 del 1999 e all'art. 3, commi da 1 a 41-*bis*, del d.l. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, così come modificato dall'art. 10 comma 2 ter D.L. 8 aprile 2013 n. 35 convertito con modificazioni dalla Legge 6 giugno 2013 n. 64, convertito con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, così come modificato dalla Legge 27/12/2013 n. 147 che è intervenuta modificando il comma 2-ter dell'articolo 10, del D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla Legge 6 giugno 2013, n. 64, nella sua formulazione già modificata dall'art. 53 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 del 2013, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, ed ai relativi provvedimenti di attuazione.

Art. 13

Rendicontazione dell'attività di riscossione coattiva

1. L'adempimento agli obblighi stabiliti dagli artt. 19, comma 2, lettera b), e 36 del d.lgs. 112 del 1999 avviene rendendo disponibile all'Ordine una rendicontazione on-line, che, mediante accesso telematico, consente, per ciascuna posizione debitoria, la visualizzazione dei seguenti dati:
 - a) somme riscosse;
 - b) riversamenti allo stesso Ordine delle somme riscosse;
 - c) procedure svolte ai fini della riscossione del credito iscritto a ruolo.

TITOLO III

Ulteriori previsioni

Art. 14

Durata

1. La presente convenzione decorre dalla data del 01/01/2016 fino al 31/12/2017. L'eventuale proroga di tale durata può avvenire soltanto con un nuovo accordo, stipulato in forma scritta tra le Parti.

Art. 15

Registrazione

1. Il presente atto, stipulato e sottoscritto nella forma della scrittura privata, è soggetto a registrazione soltanto in caso d'uso, a cura e spese della Parte che intende avvalersene.



Art. 16
Trattative tra le Parti

1. Le Parti si danno reciprocamente atto che ogni singola clausola della presente Convenzione è stata da esse negoziata e approvata su un piano di assoluta parità.

Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Massa Carrara
Il Presidente



Equitalia Centro Spa
Direzione Regionale Toscana
Il Direttore Regionale